



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018
Tel.051 6669511 fax 051 817984
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Area Gestione Territorio

Servizio Ambiente

Tel. 051 6669569 fax 051 6669561

ambiente@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. n. 10491

Ord. n. 33

IL DIRETTORE AREA GESTIONE TERRITORIO

Premesso che le condizioni climatiche stagionali possono creare pericolo d'incendio;

Atteso che permane l'abitudine, da parte di alcuni cittadini, di attizzare il fuoco per l'eliminazione di stoppie, roveti, rifiuti, ecc.;

Considerato come tale pericolosa abitudine possa costituire elemento scatenante di vasti focolai d'incendio, con grave pregiudizio alla pubblica incolumità e danni alla fauna e flora utili all'equilibrio ambientale;

Ricordato che la causa d'incendio costituisce fattispecie criminosa, perseguibile ai sensi degli artt. 423 e 674 del C.P.;

Visti:

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
- il vigente Regolamento per la Disciplina della Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- il vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

E' fatto assoluto divieto a chiunque di accedere fuochi sul territorio comunale, eccezion fatta per i residui della potatura di alberi da frutto, ornamentali e siepi, sfalcatura di prati, residui di coltivazione di piante annuali, **previa comunicazione all'Area Gestione Territorio**, che accuserà ricevuta registrando il nominativo della persona che accudirà o sarà responsabile dell'accensione del fuoco.

E' vietato accendere il fuoco lungo le sponde, le ripe dei fossi e dei canali e lungo le capezzagne.

Chiunque non ottemperi a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, sarà punito, ove non ricorra la fattispecie di cui agli artt. 423 e 674 del C.P., con una sanzione amministrativa pecuniaria quantificata tra un minimo di € 25,00 (venticinque) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento).

La presente Ordinanza revoca la precedente n. 48 prot. n. 8001 del 25.06.1997.

Gli Agenti della Forza Pubblica, del Corpo di Polizia Municipale Intercomunale e gli incaricati di pubblico servizio, sono tenuti a vigilare sull'ottemperanza della presente.

Dalla residenza municipale, li 02.07.2004

AREA GESTIONE TERRITORIO

Il Direttore

F.to Ing. Antonio PERITORE